

Prot. Gen.: 315/2021

*Ai presbiteri, diaconi, religiosi e religiose
della Diocesi di Vicenza*

Vicenza, 30 luglio 2021

Carissimi/e,

un caro saluto a tutti Voi.

A seguito del Decreto Legge del 23 luglio 2021 che ha introdotto l'obbligo di munirsi di certificazione verde COVID-19 (Green Pass) per accedere ad alcuni servizi o attività determinati tassativamente dalla Legge e delle precisazioni in merito fornite il 29 luglio dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si forniscono le seguenti indicazioni.

RingraziandoVi per l'attenzione, Vi saluto cordialmente.

Il Vicario generale



(don Lorenzo Zaupa)

NOTA CIRCA L'UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Le attività per le quali è obbligatorio il certificato verde

La Certificazione è richiesta per partecipare ai ricevimenti successivi a celebrazioni civili o religiose (feste di nozze o altre ricorrenze), accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

A partire **dal 6 agosto p.v.** sarà obbligatoria per attività quali ad esempio:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- b) musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre;
- c) sagre e fiere, convegni e congressi;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso.

Per maggiori informazioni si rinvia a <https://www.dgc.gov.it/web/> . Per attività legate a una associazione o ente del Terzo Settore (es. Noi Associazione) si rinvia alle indicazioni specifiche fornite dalle associazioni stesse.

Le attività per le quali NON è obbligatorio il certificato verde

La certificazione non è richiesta per partecipare alle **celebrazioni liturgiche**. Si continuerà a osservare quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote, ecc.

Come per le celebrazioni, non è richiesta la certificazione per le **processioni**. Sono ancora valide le raccomandazioni e le misure comunicate l'11 giugno 2021: obbligo d'indossare la mascherina e di mantenere una distanza interpersonale di 2 m per coloro che cantano e 1,5 m per tutti gli altri fedeli. Ciò, in modo particolare, per evitare assembramenti. Criteri di riferimento restano il confronto con le autorità civili locali, il buon senso e l'andamento della situazione epidemiologica nel luogo e nel momento in cui si svolge la processione.

Sono esplicitamente esclusi dall'obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai **centri educativi per l'infanzia**, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Questo significa che non è necessario il Green Pass per le persone coinvolte nei centri estivi parrocchiali (oratori estivi, GREST, ecc...), anche se durante esso si consumano pasti.

Sono esenti dall'obbligo del Green Pass i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al momento, i minori di età inferiore ai 12 anni) e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Circa le questioni sulla catechesi si daranno indicazioni nelle prossime settimane, secondo l'evolversi della situazione e delle norme.

Da tenere presente

Il possesso della certificazione non deroga in alcun modo i Protocolli in vigore: dovranno pertanto essere rispettate tutte le misure previste (uso della mascherina, distanziamento interpersonale, igienizzazione delle mani, ecc.).

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività, nonché i loro delegati, per i quali è introdotto l'obbligo del certificato verde devono verificare il possesso di idonea certificazione. Per maggiori informazioni si rinvia a <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

Se una persona prende parte senza certificazione verde a un'attività per la quale è obbligatoria, è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.